

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 388-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CONTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 1959

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960

INDICE

I. — PARTE GENERALE E SERVIZI DELLE FINANZE:	
1. — BREVI CENNI A CARATTERE INTRODUTTIVO	Pag. 3
2. — a) COSTRUZIONE PALAZZO UFFICI FINANZIARI; b) SERVIZI ISPETTIVI IN TEMA DI FINANZA LOCALE	» 3
3. — GUARDIA DI FINANZA	» 5
4. — IMPOSTE DIRETTE	» 7
5. — DOGANE	» 9
6. — AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO (DEMANIO PUBBLICO E PATRIMONIALE)	» 11
II. — AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO	» 22
ALLEGATI	» 25
DISEGNO DI LEGGE	» 31

ONOREVOLI SENATORI.

I. — PARTE GENERALE E SERVIZI
DELLE FINANZE

1. — BREVI CENNI A CARATTERE INTRODUTTIVO

Dalla nota preliminare e dal riassunto per titoli e per categoria, nel raffronto con lo stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, rilevasi che per la categoria delle spese effettive ordinarie si ha previsione in aumento per complessivi 34.045.258.000 (da 318.880.565.000 a 352.925.823.000) e per la categoria delle spese effettive straordinarie si ha una previsione in meno di 13.217.501.500 (da 18 miliardi e 72.945.000 a 4.855.443.500), nel mentre per la categoria movimento di capitali si ha una previsione in meno di 5.849.997.500 (da 6.520.277.000 a 670.279.500) riassumendosi le spese effettive in 357.781.266.500, con una previsione in aumento di 20.827.756.500, ed il movimento di capitali in 670.729.500 con la previsione in meno, come già scritto, in 5.849.997.500, risultando la competenza per l'esercizio finanziario in discorso in 358 miliardi e 451.546.000, nel mentre quella dell'esercizio precedente era di 343.473.787.000.

Apprendiamo, però, che sono stati accantonati nell'apposito fondo del Ministero del tesoro, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella competenza del Ministero, milioni 1.200 per la parte effettiva, di cui 900 milioni destinati all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza e 300 milioni al completamento dei lavori della costruzione del canale « Regina Elena » sicchè le spese di pertinenza del Ministero delle finanze ammontano a milioni 358.981,3 per la parte effettiva e a milioni 670,3 per il movimento di capitali.

Gli oneri di carattere generale per il funzionamento dei vari servizi hanno una previsione di milioni 113.390, dei quali 100.586 per il personale e 12.804 per i servizi.

Le spese per devoluzioni di quota di entrate erariali hanno una previsione complessi-

siva di milioni 164.120,1; le spese aventi relazione con le entrate hanno una previsione complessiva di milioni 80.091 e le spese diverse di milioni 65,2.

L'analisi di tali voci è fatta nella nota preliminare.

Le spese di carattere produttivo sono previste in milioni 1.722 e cioè pari a 0,49 per cento della spesa complessiva e salgono a milioni 2.022 includendo i 300 milioni dei 1.200 del fondo speciale del Ministero del tesoro, per completamento dei lavori di costruzione del canale demaniale « Regina Elena », ammontando la percentuale degli investimenti produttivi a 0,56 per cento ad avvenuto perfezionamento dei provvedimenti legislativi in corso.

L'attenzione degli onorevoli colleghi, nella presente relazione, verrà richiamata alla rubrica: « Amministrazione del Demanio ».

Opportuna, peraltro, riteniamo, qualche breve nota su questi altri temi:

2. — a) COSTRUZIONE PALAZZO UFFICI FINANZIARI; b) SERVIZI ISPETTIVI IN TEMA DI FINANZA LOCALE

a) *Costruzione Palazzo Uffici finanziari.*

La grave situazione di disagio in cui in diversi capoluoghi di provincia si svolgono i servizi finanziari (parte dei quali sono sistemati in vecchi compendi demaniali spesso in cattivo stato di manutenzione e con ambienti angusti o insufficienti per le reali necessità dei servizi stessi, parte, invece, alloggiati in fabbricati di proprietà privata, per i quali annualmente vengono corrisposti rilevanti canoni di affitto — per le sole Intendenze lire 18.000.000 —) rende ormai indilazionabile la realizzazione del programma riguardante la costruzione del Palazzo per gli Uffici finanziari nelle sedi che ne sono ancora sprovviste.

Il programma stesso potrebbe trovare forse pratica attuazione con l'attiva collabora-

zione della Direzione generale degli Istituti di previdenza mediante la soluzione seguente:

Acquisto dei fabbricati da parte degli Istituti di previdenza e concessione dei medesimi in affitto all'Amministrazione finanziaria.

A norma dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, gli Istituti di previdenza sono autorizzati ad acquistare beni immobili nel limite dei tre decimi del proprio patrimonio. In forza di tale disposizione risulta che essi hanno iniziato una attività immobiliare, la quale, però, in nove anni di esercizio non ha raggiunto il predetto limite.

Dai bilanci consuntivi della cennata Direzione generale si evince, infatti, che attualmente esiste una disponibilità di circa 60 miliardi.

Ora, sin dall'inizio di quest'attività gli acquisti venivano trattati mentre l'immobile era in corso di costruzione, e, spesso, il contratto di acquisto veniva stipulato molto prima dell'ultimazione dell'opera.

Peraltro, a seguito della deliberazione numero 68, in data 22 marzo 1956, della Sezione di controllo della Corte dei conti, gli Istituti di previdenza possono d'ora innanzi acquistare immobili solo qualche mese prima della prevista ultimazione.

Qualora, invece, le imprese di costruzione interessate, le quali hanno bisogno di elementi certi sul collocamento dell'immobile prima di iniziare i lavori, potessero ottenere dagli Istituti di previdenza concreti affidamenti circa la stipulazione del contratto di compravendita subito dopo il completamento dell'opera, il programma costruttivo in questione potrebbe essere avviato a relativamente facile attuazione, con tutti i vantaggi anche di ordine sociale che ne deriverebbero.

b) Servizi ispettivi in tema di finanza locale.

L'articolo 2 del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, demanda agli Intendenti di finanza

la vigilanza su tutte le pubbliche entrate, con il compito di riferire al Ministero delle finanze sull'andamento dell'attività tributaria esplicantesi nel territorio della provincia.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, inoltre, spettano alla Amministrazione finanziaria, in materia di finanza locale, delicate ed importanti attribuzioni amministrative ed ispettive, massimamente attinenti alla parte tecnico-fiscale dell'imposizione.

Appare, quindi, evidente come tali attribuzioni possano essere svolte solo attraverso l'opera di organi e di funzionari particolarmente qualificati, sia al centro (Direzione generale per i servizi della finanza locale), sia in provincia (Intendenze di finanza).

Ciò premesso, relativamente ai mezzi connessi con l'esercizio delle attribuzioni predette, va osservato che un loro potenziamento si impone ormai con carattere di assoluta necessità ed urgenza, tanto per via dei noti e gravi inconvenienti verificatisi in materia di gestione delle imposte di consumo, quanto di ravvisare sistemi idonei ed impedirne, per quanto possibile, la ripetizione.

Non è possibile, infatti, continuare a lasciare pressochè incontrollato un settore così importante e che interessa molto da vicino i contribuenti.

Delle cospicue entrate tributarie riscosse dagli enti locali comunali (circa 380 miliardi nel 1958), una parte notevolissima è rappresentata dalle imposte di consumo (poco meno di 200 miliardi nel 1958), che vengono per la maggior parte liquidate e riscosse da privati appaltatori (le gestioni appaltate in tutti i Comuni sono circa 6.800), i quali provvedono anche alla liquidazione ed esazione di tributi erariali, quali l'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino, nonchè sui mosti ed uve da vino (per oltre 31 miliardi nel 1956), in base alla legge 19 giugno 1940, n. 762, articolo 14.

Se si considera tutto l'insieme dei controlli ai quali lo Stato sottopone il dipendente personale per i propri tributi, appare evidente tutta l'assurdità di una situazione che lascia totalmente incontrollati elementi estranei all'Amministrazione.

Attualmente il servizio ispettivo, nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, è disimpegnato in detto settore solamente da due Ispettori della carriera di concetto, appartenenti ad un ruolo in via di esaurimento.

Uno dei primi provvedimenti da adottare, quindi, sarebbe quello di istituire presso la Amministrazione centrale un adeguato Corpo ispettivo, che consentisse al Ministero delle finanze di intervenire nella esposta materia su di un piano nazionale, con la dovuta tempestività ed efficacia.

Analogamente, per quanto concerne le provincie, dovrebbe istituirsi presso ciascuna Intendenza un apposito reparto, che avesse per compito di attendere alle varie funzioni amministrative ed ispettive attribuite in materia di finanza locale alle Intendenze stesse, nonché quello di approntare tutti quegli elementi, notizie e risultanze di ufficio occorrenti alla competente Direzione generale per i servizi della finanza locale, ed al servizio ispettivo centrale.

A questo proposito giova infine ricordare che solo l'Amministrazione finanziaria può esplicare in tale materia un proficuo controllo, essendo i propri funzionari tradizionalmente adusi alla trattazione di questa complessa materia. Soltanto in tal modo sarà possibile ottenere che la finanza locale si svolga in materia ordinata, collateralmente a quella statale.

3. — GUARDIA DI FINANZA

Durante l'esercizio in corso è stato realizzato un ulteriore miglioramento dell'efficienza organizzativa ed operativa della Guardia di finanza attraverso una più razionale distribuzione territoriale dei reparti, soprattutto nelle aree di maggiore pericolosità fiscale, ed il potenziamento dei mezzi motorizzati, navali ed aerei nonché della rete dei collegamenti compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Tali iniziative, adottate in un primo momento sotto la spinta di urgenti necessità, sono state poi coordinate e perfezionate; e nuove iniziative sono state assunte essenzial-

mente nell'intento di raggiungere la massima utilizzazione del personale e la migliore efficienza operativa.

A tal fine è stata portata a compimento la elaborazione di un completo e razionale programma di riorganizzazione della Guardia di finanza, impostato su basi sistematiche, con visione panoramica delle esigenze attuali e dei prevedibili sviluppi, in relazione all'evoluzione della finanza pubblica e alla nuova realtà economica del Paese.

La prima fase del programma, premessa indispensabile per l'ulteriore sviluppo, ha già avuto piena realizzazione con:

la riforma del Comando Generale;

la istituzione di una Centrale operativa al Comando generale e di Centri operativi nei Comandi di legione;

la creazione di un Centro logistico;

l'adozione di provvedimenti vari nel campo operativo, del personale e dei mezzi.

La scelta dei criteri che hanno informato la revisione è stata determinata dalla necessità di soddisfare le seguenti esigenze basilari:

connessione più stretta delle attività di tutti gli organi;

gravitazione di tutte le funzioni sul settore delle operazioni;

ridimensionamento degli uffici e dei servizi.

Il nuovo ordinamento consente al Comando generale di poter attendere con piena efficienza ai suoi compiti direttivi, di coordinamento e di propulsione come si conviene ad un organo direttivo di un'attività multiforme quale è quella esplicita dal Corpo.

La Centrale e i Centri operativi sono organi capaci di realizzare una rapida manovra di uomini e mezzi specialmente in funzione anticontrabbando, soddisfacendo alla esigenza vivissima di apprestare idonea difesa contro organizzazioni capaci di effettuare molteplici operazioni di sbarco con rapide puntate nelle zone costiere, mediante celeri e modernissimi natanti.

Il Centro logistico riunisce in un unico complesso tutti i servizi già distribuiti nelle

varie caserme della Capitale con discapito della loro funzionalità ed intralcio all'attività di altri organi.

Si è proceduto, contemporaneamente, ad una drastica riduzione dei servizi interni, alla meccanizzazione di alcune contabilità, ad una più oculata ripartizione della forza per i vari compiti; e si è dato notevole incremento alla elevazione morale e culturale del personale mediante lo svolgimento di corsi di aggiornamento e specializzazione, nonchè attraverso la revisione dei programmi d'insegnamento negli istituti di reclutamento.

È stata accresciuta l'efficienza del Naviglio immettendo in servizio nuove unità, rimodernandone altre, completando la dotazione di apparati radar alle unità di crociera e costiere. Anche il Servizio automobilistico è stato qualitativamente migliorato.

Il Servizio aereo, che impiega essenzialmente elicotteri, istituito appena nel 1954, ha raggiunto un'organizzazione che, tenuto conto dei pochi anni di vita, può considerarsi soddisfacente.

Ulteriori fasi di sviluppo del programma riguardano:

l'ordinamento dei comandi e reparti territoriali, con l'intento di attuare, finchè possibile, una ripartizione di compiti per funzioni, con specializzazione di metodi e di mezzi;

la revisione di una serie di provvedimenti concernenti il personale, e specialmente quelli relativi al reclutamento e all'avanzamento, che ora sono del tutto inadeguati, superati nelle concezioni e negli apprestamenti tecnici;

l'assetto definitivo dei servizi tecnici e logistici che, sorti mano a mano sotto la spinta delle contingenze, sono venuti formandosi con criteri frammentari e poco adeguati.

Un particolare cenno merita l'esigenza di adeguare gli organici alle effettive necessità d'impiego operativo della Guardia di finanza.

È un dato acquisito ed incontestabile, infatti, che il Corpo è in una situazione di grave carenza di personale nonostante che siano state adottate tutte le possibili provvidenze.

Infatti, mentre da un lato si sono enormemente dilatate le attività tradizionali del Corpo, quali i servizi di vigilanza permanente e riscontro presso fabbriche e dogane, i controlli, gli accertamenti e l'attività informativa per l'applicazione delle imposte dirette e indirette; dall'altro, nuove attività sono sorte, come i servizi di polizia giudiziaria a disposizione esclusiva della magistratura, la vigilanza sulla disciplina del commercio, i controlli sulla circolazione e sul deposito degli olii minerali, i servizi generali nel territorio di Trieste dopo la restituzione di esso alla sovranità italiana.

Di fronte a tali maggiori e nuove esigenze gli organici della Guardia di finanza sono rimasti pressochè immutati da prima dell'ultimo conflitto, e la dilatazione dei compiti normali, l'insorgere di compiti nuovi, la creazione di tutta un'organizzazione attinente all'impiego di nuovi mezzi sono stati fronteggiati con il vecchio organico di complessive 35.300 unità. È da pensare che il Corpo sia rimasto il solo, fra tutti gli organismi statali in genere e di polizia in particolare, in questo immobilismo organico del dopoguerra. Ma ciò ha portato ad una situazione di insufficienza funzionale nei confronti delle attività tributarie dello Stato che deve essere messa in luce per le conseguenze che possono derivarne.

Per avviare a soluzione i problemi fondamentali che oggi incidono ancora sull'efficienza funzionale del Corpo, sono stati predisposti importanti schemi di disegni di legge che concernono:

1) l'ordinamento della Guardia di finanza, con il quale, tra l'altro, si persegue lo scopo di adeguare gli organici attuali alle effettive esigenze operative che non possono essere compiutamente soddisfatte per i motivi dianzi accennati. Il provvedimento è stato approvato, in sede deliberante, al momento, dalla V Commissione del Senato.

2) il reclutamento. Il Corpo è rimasto legato, per quanto concerne il reclutamento, a schemi angusti ormai nettamente superati. La efficienza dei quadri va assicurata anzitutto attraverso la scelta oculata all'atto del-

l'ammissione. E questo non è completamente realizzabile alla stregua delle disposizioni vigenti, che abbisognano di ammodernamento e di integrazioni.

All'uopo è stato condotto un accurato studio in base al quale è stato elaborato uno schema di provvedimento, il cui testo è in fase di concerto tra le Amministrazioni interessate;

3) l'avanzamento. In materia sono tuttora in vigore, per gli ufficiali del Corpo, disposizioni legislative risalenti al 1934-35.

Va poi posto in rilievo che i quadri della Guardia di finanza sono in una situazione di palese stridente inferiorità rispetto a quelli delle altre Forze armate e Corpi armati dello Stato e rispetto ai funzionari delle Amministrazioni civili. Basti pensare, a titolo esemplificativo, che oggi solo un tenente su sette ha la possibilità di raggiungere il grado di tenente colonnello, economicamente corrispondente alla qualifica di capo Sezione; mentre la proporzione è molto più favorevole per qualsiasi altra carriera.

Analoga situazione si presenta per i sottufficiali.

4. — IMPOSTE DIRETTE

L'esigenza, universalmente sentita, di incrementare il volume delle entrate per il settore delle imposte dirette postula una adeguata politica della spesa, volta a rafforzare la struttura della Amministrazione esterna. Occorre considerare che ogni applicazione di mezzi finanziari in questo settore si traduce automaticamente in un investimento produttivo proprio in una direzione suscettibile di ampi miglioramenti, e che merita tutta l'attenzione, se si vuole, con prudente gradualità, raggiungere lo scopo di trasferire gli oneri fiscali dalla imposizione indiretta alla imposizione diretta.

Si deve dar atto che il bilancio della spesa per l'esercizio finanziario 1959-60 contiene qualche utile orientamento, che manifesta — quanto meno — la buona volontà di sostenere lo sforzo della Amministrazione delle Imposte dirette.

Mediante l'istituzione del capitolo 202 (Spese per la raccolta di elementi e di mezzi di prova per l'accertamento delle imposte dirette), con uno stanziamento di 100 milioni, si fornisce all'Amministrazione la possibilità di rafforzare e di estendere la raccolta, continua e sistematica, di notizie e di dati di fatto, utili ai fini della motivazione analitica degli accertamenti.

Senza un sicuro rifornimento di elementi obiettivamente certi non è possibile una seria attività di ricerca delle evasioni, totali o parziali; perciò l'aver impostato allo scopo un apposito capitolo di bilancio corrisponde a un sano criterio di gestione delle imposte dirette.

Questo impegno del bilancio merita piena approvazione; se un rilievo v'è da fare, esso è che *occorre proseguire senza incertezze sulla strada di migliorare le possibilità finanziarie dell'Amministrazione.*

Un settore nel quale ancora resta da percorrere un notevole cammino è quello d'una più adeguata retribuzione dei servizi che rendono allo Stato le Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione delle controversie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari. In presenza di un serio e impegnativo lavoro che queste Commissioni sono chiamate incessantemente ad assolvere, allo scopo di alleggerire la situazione dell'arretrato; con compiti notevolmente aggravati, nell'insieme, in conseguenza dell'obbligo di motivare le decisioni; con l'accrescersi del numero dei collegi, in dipendenza della costituzione di sezioni aggiunte a quelle già esistenti, lo stanziamento di 281 milioni sul cap. 198 appare veramente esiguo, e certamente non adeguato, se si considera che, in buona sostanza, l'intera giustizia tributaria dipende dalle Commissioni delle imposte.

Anche in questo caso, la maggiore spesa da destinare a compenso del lavoro che espletano i benemeriti componenti delle Commissioni costituirebbe valido incitamento a una maggiore produttività delle Commissioni stesse. Si deve, anzi, affermare che la rivalutazione di questa spesa dovrebbe essere veramente notevole — sino a raggiungere il miliardo — per consentire alle Commissioni

delle imposte di attendere con rinnovato impegno al loro lavoro, in modo che, quando entrerà in attuazione il nuovo ordinamento del contenzioso tributario, i nuovi organi trovino una situazione delle contestazioni prossima alla normalità, senza, cioè, gravi problemi di arretrato da esaurire.

Un problema a sè è quello della situazione del personale dell'Amministrazione delle imposte dirette, chiaramente sviluppata dall'allegato n. 22.

Questa situazione è caratterizzata da queste particolarità: a) la relativa insufficienza dell'organico, ormai invecchiato, perchè risale al 1947; b) la sensibile deficiarietà del personale della carriera esecutiva; c) il lento sviluppo della carriera direttiva, diretta conseguenza della fusione degli ex ruoli di gruppo A e B.

Successivamente al 1947, due notevoli fattori hanno sensibilmente aggravato i compiti di istituto degli Uffici delle Imposte dirette: l'introduzione dell'obbligo della dichiarazione unica annuale dei redditi, avvenuta con la legge 11 gennaio 1951, n. 25, e l'istituzione delle imposte sulle società e sulle obbligazioni, portata dalla legge 6 agosto 1954, n. 603. In corrispondenza di queste importanti novità, non soltanto non è aumentato il personale di ruolo organico, ma è andato diminuendo, di anno in anno, per cause diverse, il numero degli impiegati non di ruolo, in servizio nel 1947.

Una sensibile crisi si registra in particolare nella carriera del personale esecutivo, per l'impossibilità di coprire i numerosi vuoti che si vanno formando nel ruolo, in dipendenza delle cosiddette vacanze obbligatorie, che traggono origine da riserve previste dalla legge; la semplice lettura dell'allegato 22 manifesta all'evidenza questo inconveniente.

Preoccupazioni non lievi desta infine il lento decorso della carriera direttiva, dipendente, in larga parte, oltre che, come già detto, dalla fusione, nell'unico ruolo della carriera direttiva, degli ex ruoli dei gruppi A e B, dalla troppo ridotta percentuale delle qualifiche più elevate.

D'altra parte, non deve nascondersi l'esigenza sempre più sentita di rafforzare gli apparati amministrativi delle città maggio-

ri, ove più urgente è la necessità di reprimere i più gravi e pericolosi casi di evasione, attraverso il perfezionamento dei metodi organizzativi e dei controlli interni; il che richiede l'impiego di unità, tecnicamente qualificate, e dotate di incontestato prestigio, che deriva anche da una qualifica sufficientemente elevata.

Queste poche e schematiche considerazioni manifestano la necessità di rivedere l'organico dell'Amministrazione delle imposte dirette non soltanto in vista di un aumento delle unità attualmente previste, ma anche allo scopo di accelerare lo sviluppo della carriera direttiva, in modo da avere disponibile, in conformità alle esigenze dei servizi, un maggior numero di funzionari delle qualifiche temente elevata.

Un problema meritevole della più attenta considerazione è quello che riguarda, sul piano organizzativo interno, l'introduzione di moderni strumenti di rilevazione e di evidenziazione dei dati ed elementi, comunque utili ai fini dell'accertamento, in possesso degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Questo problema è passato finora per la fase dello studio essendo in corso — parallelamente — l'organizzazione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, introdotta dalla legge 13 giugno 1952, n. 693.

Con l'imminente attivazione di questa ultima meccanizzazione, che potrà attuarsi gradualmente in epoca assai prossima, dovrà decisamente affrontarsi il problema della meccanizzazione anche per i servizi di accertamento; riconducendosi nella larga eccezione dei servizi d'accertamento tutti gli adempimenti e, in genere, tutto il lavoro diverso dalla formazione dei ruoli.

Senza andare a pensare a forme mastodontiche o totalitarie di organizzazione, pare corrisponda abbastanza alla pratica realtà dei servizi quella di addivenire alla meccanizzazione nelle sedi più importanti; restando inteso che la meccanizzazione dei ruoli e una semplice organizzazione interna, a base normale, corrispondono egregiamente alle esigenze delle sedi medie e minori.

È necessario, però, approntare l'organizzazione meccanizzata delle grandi sedi, in collegamento con la meccanizzazione dei ruo-

li esattoriali, nel radicato convincimento che questa forma di organizzazione moltiplicherà le possibilità di rendimento del personale e consentirà l'integrale e razionale utilizzazione degli elementi e delle notizie che pervengono agli Uffici delle imposte dirette; quanto dire, insomma, che anche in questa materia l'Amministrazione dello Stato dovrà procedere con molta decisione, per recuperare il tempo che le più rapide amministrazioni private hanno nel frattempo guadagnato, sul terreno di una efficiente razionalizzazione dei metodi di lavoro. Si propone che il capitolo 202 sia più opportunamente formulato: « spese per indagini tributarie ».

5. — DOGANE

Lo stato di previsione della spesa della Direzione Generale Dogane per l'esercizio 1959-60 reca nel complesso la somma di Lire 27.337.200.000 di cui:

- L. 8.764.200.000 per spese generali (stipendi, compensi, ecc.)
- » 4.391.500.000 per spese delle imposte di fabbricazione
- » 14.181.500.000 per spese delle dogane

L. 27.337.200.000

con un aumento complessivo rispetto al precedente esercizio di lire 6.498.000.000 di cui lire 6.000.000.000 per restituzione di diritti all'esportazione, lire 250.000.000 per rimborso imposta di fabbricazione filati e manufatti tessili esportati, lire 100.000.000 per rimborso altre imposte di fabbricazione sui prodotti esportati. Da quanto esposto, risulta che l'aumento di spese effettive di amministrazione è di sole Lire 147.000.000.

Gli stanziamenti di maggiore importanza riguardano le spese fisse ed obbligatorie per il personale delle Dogane, delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici. È da considerare peraltro che tale spesa, se raffrontata al reddito dei tributi doganali e delle imposte di fabbricazione (L. 726 miliardi e 700.000.000) incide soltanto per l'uno per cento circa sul totale delle entrate.

Per quanto riguarda i problemi connessi all'amministrazione del personale si rileva che nonostante i più rigorosi criteri organizzativi, la consistenza numerica degli organici è sempre più inadeguata alle crescenti esigenze dei servizi.

Tale insufficienza si riscontra in tutti i settori e cioè: nel settore doganale propriamente detto; in quello delle imposte di fabbricazione e così anche nei laboratori chimici.

Per le dogane l'aumento delle esigenze dipende sia dall'intensificato ritmo dei traffici sia dai compiti extra-istituzionali loro deferiti (disciplina dei divieti di carattere economico, controllo dei materiali strategici, ecc. ecc.) sia ancora dalle più complesse formalità imposte dall'applicazione delle provvidenze adottate per favorire le nostre esportazioni.

Le operazioni afferenti alla restituzione di diritti comportano infatti delle complesse formalità (compresi accurati accertamenti merceologici) di ordine cautelativo, in quanto sono da salvaguardare, come all'importazione, gli interessi erariali, per effetto degli importi da restituire agli esportatori.

Inoltre maggiori esigenze del personale si appalesano anche per la istituzione di numerose sezioni doganali all'interno del Paese e per soddisfare altre fondate richieste intese ad ottenere l'apertura di nuovi uffici doganali presso importanti centri industriali o commerciali, nonchè il maggiore impegno che comporta l'applicazione della tariffa *ad valorem*.

Nè d'altra parte è d'attendere una qualsiasi riduzione di attività negli uffici doganali in dipendenza dell'eventuale apertura del Mercato comune, in quanto l'applicazione del trattato di Roma renderà sempre necessario il mantenimento del cordone fiscale alla frontiera, anche per i traffici intercorrenti tra i Paesi della Comunità.

Per quanto riguarda le imposte di fabbricazione il maggiore onere del lavoro è dato particolarmente dal notevole aumento dell'attività produttiva degli stabilimenti soggetti al controllo fiscale, nonchè all'applicazione delle norme sulla prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali (decreto legislativo 5 maggio 1957, n. 271).

Il numero degli stabilimenti, opifici, fabbriche, ecc. infatti affidati al controllo degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione è in continuo aumento.

Uno schema di disegno di legge per l'adeguamento degli organici del personale dei laboratori chimici e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonché per un nuovo assetto territoriale degli uffici stessi, è stato predisposto dall'Amministrazione ed ha iniziato il suo *iter*.

Tale provvedimento, se perfezionato, risolverà i contingenti problemi organizzativi e di servizio del particolare settore tributario.

È da considerare necessaria ed urgente la adozione di analogo provvedimento per adeguare alle esigenze sopra prospettate anche l'organico delle dogane.

Come già accennato, le spese del personale, malgrado possano apparire ragguardevoli, sono invece contenute in limiti di strettissima economia. Al riguardo c'è anzi da aggiungere che questa eccezionale economia di gestione non può essere mantenuta senza pericolo di pregiudicare gli interessi erariali ed è da tener conto d'altra parte che il maggior onere derivante da un eventuale aumento degli organici può tradursi in una corrispondente maggiore produttività dei cepiti così da assicurare sempre un conveniente equilibrio da costi e redditi.

Alla deficienza numerica del personale si è cercato e si cerca di sopperire, almeno in parte, agendo principalmente sui metodi e cioè adottando tutte le possibili semplificazioni del lavoro amministrativo seppure anche in tale campo sussistano limiti imposti da ovvie ragioni di carattere cautelativo.

Nello stesso senso poi si cerca di agire con il massimo impiego dei più semplici mezzi meccanici (calcolatrici, duplicatori, ecc.).

Gli stanziamenti di bilancio non hanno però consentito ancora di dotare sufficientemente di tali mezzi tutti gli uffici.

Anche l'applicazione di più complessi sistemi meccanografici potrebbe far realizzare economie di personale.

È in corso di studio la possibilità di meccanizzare alcuni servizi nell'intento di rende-

re disponibile per altri impieghi il personale economizzato con tali mezzi.

Sempre per quanto riguarda l'amministrazione del personale sarebbe veramente auspicabile un consistente aumento degli stanziamenti relativi ai compensi speciali ed ai compensi per lavoro straordinario.

L'insufficienza degli attuali capitoli infatti non dà all'Amministrazione nemmeno la possibilità di retribuire le prestazioni straordinarie del personale dipendente entro i limiti minimi stabiliti, nè tanto più di compensare in una qualche maniera tangibile il personale maggiormente distintosi per prestazioni eccezionali.

Oltre a quanto accennato in merito alle spese relative al personale ed alle attrezzature degli Uffici, si ritiene interessante attirare l'attenzione anche sugli stanziamenti relativi:

- 1) alle spese attinenti l'allocatione degli uffici esterni in locali privati;
- 2) alle spese per restituzione diritti all'esportazione.

Per quanto concerne il primo punto è da notare che molti uffici si trovano sistemati in edifici demaniali e privati di vecchia costruzione che sono completamente inadeguati per le esigenze organizzative e ciò influisce negativamente sulla funzionalità degli uffici stessi.

In mancanza di edifici demaniali disponibili sarebbe quindi necessario poter disporre di un maggior stanziamento per poter affittare dai privati, a prezzo di mercato, i locali necessari.

Nei riguardi delle somme necessarie per la restituzione diritti all'esportazione è da rilevare che gli stanziamenti si sono sempre dimostrati inadeguati al volume delle esportazioni.

Per poter corrispondere alle esigenze degli operatori che mal sopportano i ritardi connessi a carenza di fondi sarebbe quindi veramente augurabile stabilire una maggiore ampiezza di questi stanziamenti.

6. — AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO. (Demanio pubblico e Demanio patrimoniale).

A) Tale è la rubrica e la sottorubrica dei capitoli 165-184 della categoria 1^a (spese effettive) del titolo 1° spesa ordinaria, nel mentre, alla categoria 1^a (spese effettive) del titolo 2° — spesa straordinaria — il capitolo 272: « oneri gravanti su beni devoluti allo Stato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 » è sotto la rubrica: « Amministrazione del demanio » senza accenno alla sottorubrica pur riguardando l'oggetto indubbiamente beni patrimoniali e non demaniali e ciò, d'altronde, in armonia con la dizione « Direzione generale del demanio » che pur comprende nella propria attività e amministrazione di beni demaniali e di beni patrimoniali.

Tale incertezza (d'ordine tecnico-giuridico e di distinzione economica fra beni demaniali e beni patrimoniali) è, in senso inverso, nella rubrica: « Redditi patrimoniali dello Stato » che comprende i capitoli 1-19 della categoria 1^a (entrate effettive) del titolo 1° (entrata ordinaria) dello Stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, quando alcuni di tali capitoli riguardano redditi di beni patrimoniali ed altri redditi di beni demaniali. Tali entrate per i cinque esercizi precedenti a quello in corso, con raffronto a quelle dell'esercizio 1938-39 sono rappresentate dall'allegato n. 1.

Non è compito, per certo, del relatore, di tentare di richiamare la dottrina ai fini di fare il punto (nella misura che sarebbe possibile) di distinzione fra beni demaniali e beni patrimoniali, pur essendo la disciplina giuridica dei beni dello Stato (ed in parte anche di quella degli enti minori) dominata dalla distinzione fondamentale fra « demanio » e « patrimonio ».

Tale situazione d'incertezza può essere chiarita e superata dai brevi cenni storici premessi dal n. 7 di una collana di pubblicazioni, « L'Amministrazione finanziaria al servizio della collettività italiana », che ha per titolo: « Beni demaniali e patrimoniali dello Stato ».

I diversi significati che vengono attribuiti, sia nella teoria giuridica che nella legislazione, al termine « demanio » rendono indispensabile un preliminare, fugace accenno alla genesi della complessa materia ed ai suoi ordinamenti positivi. Il termine « demanio » è di origine medioevale e deriva dalla forma latina *demanium*, che alcuni fanno derivare da *domus*, intendendo con questo le cose appartenenti alla casa del principe, altri da *de manu*, ossia in mano, in possesso del sovrano. L'opinione più corretta e diffusa è che essa sia una corruzione del vocabolo *dominium* e starebbe appunto ad indicare quei beni che sono tenuti ed amministrati dallo Stato o dal principe, in cui lo Stato in un certo periodo storico si impersona, per la attuazione immediata o mediata dei fini che lo Stato stesso si propone.

Ma, fermo rimanendo questo generale significato, è variata e varia moltissimo da epoca ad epoca, da paese a paese, la quantità e la qualità dei beni indicati con questa parola.

Sull'ordinamento giuridico odierno del demanio hanno avuto influenza immediata le istituzioni del diritto romano in tema di proprietà pubblica e le istituzioni medioevali e moderne fino ai giorni nostri.

Partendo dal diritto romano, occorre rammentare la nota distinzione tra *res* in commercio e *res extra commercium*, e la sud-distinzione delle seconde in *res divini iuris* e *res humani iuris*. Queste ultime potevano essere o *res publicae*, destinate all'uso della generalità dei cittadini (per es. i fiumi, i ponti, le strade) e pertinenti allo Stato; o *res universitatis*, anche destinate all'uso pubblico dei cittadini (per es. gli edifici pubblici, i teatri, i circhi, le vie della città), ma pertinenti ad una comunità diversa dallo Stato (ai municipi).

Altre cose appartenevano allo Stato ed ai municipi, ma erano sottratte all'uso pubblico, ed erano chiamate *res in pecunia populi*. Su di esse l'ente pubblico esercitava lo stesso dominio che i privati sui loro beni (*res in patrimonio*).

La distinzione tra *res publicae* e *res pecunia populi* si oscurò nel medioevo, fino a scomparire ed i beni pubblici diventarono pro-

prietà del sovrano, in ciò surrogatosi al popolo. Rimase tuttavia radicato nella coscienza giuridica dei popoli il principio del diritto romano che le cose sulle quali si esercitava l'uso da parte della generalità degli individui fossero del popolo e perciò sottratte al diritto di disporre del principe; e questa convinzione ebbe così forte peso che all'epoca della monarchia assoluta servì spesso ad arginare i tentativi del sovrano di alienare i beni destinati al godimento della generalità dei sudditi.

Questa situazione, per cui i *bona publica* erano tutti *dominium proprium* del principe, si mantenne per tutta la feudalità fino all'epoca della monarchia assoluta, ed ebbe termine col sopravvenire della rivoluzione francese. Sotto l'influsso delle idee di quel tempo i beni demaniali furono ritenuti come cose non spettanti ad alcuno, di cui il popolo semplicemente godevano; si disse che l'amministrazione pubblica aveva soltanto un potere di polizia per regolare il buon uso di essi.

Questi concetti furono poi trasfusi nel codice napoleonico, con una differenziazione di istituti in seno al concetto generale di demanio. Ma a tale differenziazione non corrispondeva in quel codice la proprietà di terminologia. Esso usava promiscuamente le parole demanio pubblico e demanio dello Stato, chiamando a volte demanio dello Stato (patrimoniale, cioè) beni che avrebbero dovuti essere invece demanio pubblico.

La stessa promiscuità si nota nelle legislazioni degli ex Stati italiani.

Più preciso invece era il codice civile italiano del 1865, che aveva tratto profitto dalle critiche mosse alla terminologia del codice francese. Esso innanzi tutto stabiliva in via generale che i beni « sono dello Stato o delle Province o dei Comuni o dei pubblici istituti ed altri corpi morali, o dei privati » (articolo 425). Poi distingueva i beni dello Stato in demanio pubblico e in beni patrimoniali (articolo 426). Sotto il primo collocava i beni di uso pubblico (articolo 427), sotto i secondi le cose che lo Stato possiede a titolo di privata proprietà (articolo 428). La legge di contabilità generale dello Stato non usa il termine « demanio », ma si riferisce implicitamente al codice civile, distin-

guendo i beni immobili dello Stato in pubblici e posseduti a titolo di privata proprietà (articolo 1). Al codice si riporta anche nella lettera il regolamento a questa legge (decreto legge 23 maggio 1924, n. 827), il quale nell'articolo 1 distingue i beni in demanio pubblico e beni patrimoniali « secondo le norme del codice civile ».

Alla stregua dunque di tali testi legislativi, il termine demanio non ha altro significato che quello che gli deriva dall'attributo « pubblico » che l'accompagna. Per significare il cosiddetto demanio privato o dello Stato della dottrina francese si è usata nel 1865 la espressione più propria « beni patrimoniali ».

Inoltre, l'attuale regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità dello Stato, non ripete a proposito del demanio dello Stato la formulazione contenuta nel precedente regolamento 4 maggio 1884, n. 3074, articolo 1, ove era detto che costituiscono il demanio pubblico « i beni che sono in potere dello Stato a titolo di sovranità ». Ciò perchè si era maturata la convinzione che il demanio fosse oggetto di proprietà, non di semplice sovranità dell'ente pubblico. Lo Stato, quale soggetto di diritto, può invero essere titolare del diritto di proprietà, godendo dei beni che ad esso spettano.

Il vigente codice civile (articolo 822 e seguenti), ispirandosi in questa materia allo stesso ordine di idee del codice del 1865, ha lasciato sostanzialmente inalterato il regime giuridico dei beni dello Stato, quale risultava dal detto codice.

Esso riproduce la distinzione importantissima tra beni demaniali e beni patrimoniali: questi ultimi sono regolati allo stesso modo che i beni privati (salvo talune restrizioni per la alienazione e l'Amministrazione) mentre quelli demaniali sono sottoposti, per la particolare loro destinazione all'uso pubblico, ad un regime speciale.

Manca tuttavia nel codice vigente una definizione della demanialità. Vi è soltanto una enumerazione dei beni demaniali che possono appartenere o allo Stato o alle provincie o ai comuni. Secondo l'articolo 822, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e

le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, e le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico, artistico, a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, ed infine gli altri beni che sono assoggettati dalla legge al regime del demanio pubblico.

Lo stesso codice, poi, all'articolo 826, precisa che costituiscono il patrimonio dello Stato, o rispettivamente delle provincie o comuni, i beni appartenenti allo Stato, provincie o comuni, che non siano della specie di quelli sopra indicati. I beni patrimoniali a loro volta si distinguono in due categorie: beni disponibili e beni indisponibili.

Per il citato articolo 826 del codice fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno anche parte del patrimonio indisponibile gli edifici destinati a sede di pubblici uffici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

È da rilevare poi che, in applicazione delle norme costituzionali, hanno già un proprio demanio e patrimonio anche le seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta.

B) Altri testi fondamentali oltre gli articoli 822-829 del Codice civile, già citati, sono gli articoli 28-55 del Codice della navigazione, l'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, gli articoli 1-55 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, già citati, il testo unico 1933 sulle acque e im-

pianti elettrici; il testo unico 1904 sulle opere idrauliche, il Regolamento 1920 sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, il Regolamento 1937 sulle opere idrauliche e di bonifica.

C) L'enumerazione fatta dalla legge si può riassumere nelle seguenti categorie complesse:

a) per il demanio necessario:

- 1) il Demanio marittimo;
- 2) il Demanio idrico;
- 3) il Demanio militare;

b) per il demanio accidentale:

- 1) il Demanio stradale;
- 2) il Demanio ferroviario;
- 3) il Demanio aeronautico;
- 4) gli acquedotti;
- 5) il Demanio artistico, storico e culturale in genere.

D) Fondamentale per i beni patrimoniali è la distinzione, già rilevata, tra le due categorie dei beni indisponibili e dei beni disponibili, basata sulla distinzione economica fra i beni finali, o di primo grado, e beni strumentali o di secondo grado.

I beni indisponibili propri soltanto dello Stato sono:

- 1) le foreste demaniali;
- 2) le miniere;
- 3) le cose di interesse storico ed artistico rinvenute nel sottosuolo;
- 4) le caserme, gli armamenti, le navi e gli aeroplani da guerra;

I beni patrimoniali dello Stato possono raggrupparsi in cinque grandi categorie:

- a) beni di antico demanio, costituivano il demanio patrimoniale degli Stati preesistenti alla costituzione del Regno d'Italia;
- b) beni già di proprietà di enti ecclesiastici pervenuti allo Stato per effetto delle leggi eversive;
- c) beni donati da enti o persone; pervenuti allo Stato per successione testamentaria

o per mancanza di altri successibili; acquistati; espropriati; devoluti per debito d'imposte o per confisca;

d) beni trasferiti dal Demanio pubblico al patrimonio;

e) beni già di proprietà del disciolto p.n.f. e beni dell'ex Opera di previdenza del M.V.S.N. devoluti allo Stato.

Tali beni sono riportati a cura dell'Intendenza di finanza nei registri di consistenza e nello schedario descrittivo. Un esemplare dello schedario si trova presso la Direzione generale del Demanio che lo aggiorna a seguito delle segnalazioni delle Intendenze di finanza, annotando le variazioni avvenute nella consistenza dei singoli immobili ed acquisendo i beni di nuova formazione.

E) Amministrazione dei beni dello Stato. — La Direzione generale del Demanio è l'organo centrale cui è affidata l'amministrazione dei beni dello Stato. Peraltro, non tutta la materia attinente tali beni è di competenza di detto organo, essendo spesse volte l'intervento dell'Amministrazione demaniale limitato ai riflessi finanziari del rapporto posto in essere per l'utilizzazione dei beni stessi.

Compete infatti:

1) al Ministero della difesa (esercito, marina, aeronautica) e dipendenti organi l'uso dei beni di demanio pubblico destinati alla difesa (opere di fortificazione, polveriere e depositi per la custodia delle munizioni eccedenti gli ordinari bisogni delle guarnigioni, ecc.);

2) al Ministero della marina mercantile e dipendenti organi l'uso dei beni di demanio marittimo previsti dal codice della navigazione;

3) all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) la gestione delle strade statali e delle autostrade appartenenti allo Stato, nonchè dei beni patrimoniali di sua pertinenza;

4) all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato la gestione delle strade ferrate dello Stato, nonchè dei beni patrimoniali di

sua pertinenza. Peraltro quando tale Azienda intende alienare immobili non più necessari per la propria esigenza deve promuovere il nulla osta della Direzione generale del Demanio (articolo 6, n. 3, della legge 7 luglio 1907, n. 4429, modificato con l'articolo 8 della legge 7 aprile 1921, n. 368 e con l'articolo 5, n. 11, del decreto-legge 7 maggio 1948, numero 598) affinchè questa possa accertarsi se il bene occorra per sopperire ad esigenze di altri servizi statali;

5) all'Azienda autonoma delle poste e telegrafi la gestione dei beni adibiti a sedi dei propri servizi. Anche tale Azienda, allorché intende alienare immobili non più necessari per le proprie esigenze deve promuovere il nulla osta del Ministero delle finanze. Gli immobili non più occorrenti per tali esigenze, se facenti parte del patrimonio di prima dotazione dell'Azienda, devono essere restituiti all'Amministrazione finanziaria cui originariamente appartenevano;

6) all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato la gestione dei beni adibiti ai servizi di sua competenza. Per l'alienazione di quei beni che più non occorrono per detti servizi l'Azienda autonoma deve però promuovere il nulla osta della Direzione generale del Demanio;

7) all'Azienda di Stato delle foreste demaniali, che ha personalità giuridica propria, la gestione delle foreste;

8) al Ministero della pubblica istruzione e ai dipendenti organi l'uso delle universalità di mobili (raccolte dei musei, delle pinacoteche, delle biblioteche, ecc.) nonchè degli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, salvo quelle suscettibili di redditi per l'Erario, alla cui amministrazione deve invece provvedere la Direzione generale del Demanio di intesa con detto Ministero;

9) al Ministero dei lavori pubblici e dipendenti organi la gestione delle acque pubbliche e delle spiagge lacuali;

10) al Ministero dell'agricoltura e foreste il rilascio di concessioni di piscicoltura in acque pubbliche e di provvedimenti in genere di acquicoltura;

11) al Ministero dell'industria e commercio il rilascio di permessi per ricerche minerarie e di concessioni di miniere, cave e torbiere;

12) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica la gestione dei beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica;

13) alle singole Amministrazioni dello Stato la gestione dei beni di pertinenza del patrimonio indisponibile adibiti a servizi di competenza delle stesse (caserme, stabilimenti militari, sedi di uffici statali, ecc.).

Vi è peraltro l'obbligo di restituire subito all'Amministrazione finanziaria gli immobili e parte di essi non necessari all'uso cui erano stati destinati (articolo 1 del regio decreto 18 settembre 1923, n. 2440).

F) *Beni di Demanio pubblico.* — Per quanto attiene al Demanio pubblico si fa particolare cenno delle utilizzazioni delle acque pubbliche, delle pertinenze idrauliche e dei canali demaniali.

Acque pubbliche e pertinenze idrauliche.

Le utilizzazioni delle acque pubbliche (distinte, con riguardo alla natura del titolo mediante il quale viene conferito l'uso delle acque, in concessioni, riconoscimenti o licenze di attingimento e, con riguardo alla natura dell'uso delle acque stesse, in utenze industriali, irrigue, potabili e varie) sono disciplinate, fundamentalmente, dal testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dal tuttora vigente regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 e, per la parte finanziaria, da ultimo, anche dalla legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali destinate allo sfruttamento ordinario (sfalcio d'erba, taglio verdi, uso agricolo, ecc.) sono assentite applicando le norme contenute nella legge e nel regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

L'utilizzazione delle pertinenze idrauliche idonee alla coltivazione del pioppo o di altre essenze arboree, invece, è disciplinata dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, modificata, per la parte finanziaria, dall'articolo 5 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8, e, ora, dalla legge 31 luglio 1956, n. 1016.

Quest'ultima legge ha modificato, sostanzialmente, il lato economico-finanziario delle concessioni delle pertinenze della specie, stabilendo per tali concessioni un canone annuo di merito per ettaro, in relazione alla natura ed alla capacità produttiva del terreno.

Essa ha ovviato agli inconvenienti ed alle difficoltà cui aveva dato luogo l'applicazione dell'articolo 5 della più volte citata legge 21 gennaio 1949, n. 8, che, com'è noto, stabiliva un canone annuo non inferiore a lire 1.500 per ettaro, a decorrere dal 1 gennaio 1949, e l'attribuzione al Demanio dello Stato della metà del valore del prodotto legnoso.

Il canone di merito stabilito dalla nuova legge compensa, altresì, l'Amministrazione della rinunzia alla compartecipazione al ricavato dei prodotti di non facile, pratica applicazione e meglio risponde alle esigenze del bilancio dello Stato rappresentando una complessiva non trascurabile fonte di entrata a carattere continuativo, non più soggetta alle fluttuazioni ed ai rischi connessi alle concessioni in argomento.

Particolare menzione meritano le numerose trattazioni riguardanti la liquidazione e ripartizione del sovracanone previsto dallo articolo 53 del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1957, dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, a favore degli enti rivieraschi di grandi derivazioni di acqua (Comuni e Province) ed a carico delle ditte concessionarie: trattazioni che hanno richiesto, molto spesso, oltre ad una lunga istruttoria espletata — su istruzioni impartite di volta in volta tramite le Prefetture — dai competenti Uffici del genio civile, un approfondito esame finale e complessi laboriosi calcoli estesi, necessariamente, alla parte tecnica della trattazione.

L'attività svolta in tale materia è stata, particolarmente, intensa a seguito dell'entrata in vigore della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1377, che ha stabilito nuovi criteri

per la liquidazione del sovracanone, a decorrere dal 1° gennaio 1957, legge che trova applicazione sia nei riguardi dei sovracanonici già liquidati sotto l'imperio della abrogata disposizione legislativa (articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775) sia nei confronti di quelli ancora da liquidare.

Da accertamenti effettuati, risulta che sono in istruttoria presso gli Uffici locali (Genio civile e Prefettura) n. 210 pratiche per la liquidazione e ripartizione del sovracanone. Per rendere più sollecita la definizione di tali pratiche, si sono presi accordi con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno per un loro diretto intervento presso i suddetti Uffici locali.

Per quanto concerne le pertinenze idrauliche demaniali è attualmente allo studio — d'intesa con la Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e con la collaborazione del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle acque e degli Impianti elettrici), l'istituzione in ciascuna Provincia di uno speciale catasto di dette pertinenze.

Tale catasto sarà di grande utilità, perchè consentirà una completa individuazione delle pertinenze e, conseguentemente, una migliore utilizzazione delle stesse nonchè l'eliminazione di abusive occupazioni, con grande vantaggio per l'Erario.

Dal prospetto delle entrate si rileva l'ammontare delle riscossioni conseguite per la utilizzazione delle acque e delle pertinenze idrauliche.

Canali demaniali

Essi comprendono i canali Cavour, i canali dell'Antico Demanio, i canali navigabili o navigli.

a) *I canali demaniali d'irrigazione « Canali Cavour »*, costituiscono la più vasta ed importante rete dei canali d'irrigazione dello Stato.

Detta rete interessa le provincie di Torino, Alessandria, Novara, Pavia e Vercelli ed è costituita dal Canale maestro Cavour, che deriva dal Po a Chivasso e scarica nel

Ticino presso Cameri e da una fitta rete di canali derivatori o diramatori principali e secondari che si sviluppa per oltre 1.500 chilometri, e dispone di una massa di acqua di circa 290 metri cubi-secondo ed è tutta impegnata nella irrigazione della pianura che si estende fra le prealpi ed il Po, la Dora Baltea ed il Ticino.

La rete dei canali Cavour costituisce la opera più grandiosa realizzata in Italia nei primi anni della sua unificazione: essa ha consentito la trasformazione di vastissime estensioni di arida pianura in ubertose campagne creando una fonte veramente cospicua di prosperità i cui benefici effetti si fanno sentire anche oltre i confini della regione piemontese.

Ma un così importante complesso di opere ha richiesto e richiede una cura assidua e costante e l'impiego di notevoli fondi per conservarne e migliorarne l'efficienza.

Per i relativi lavori di manutenzione e miglioramento nell'esercizio finanziario in corso 1958-59 saranno spese circa lire 245 milioni, contro lire 240 milioni circa dell'esercizio 1957-58.

L'insufficienza della pur ingente massa di acqua derivata con i canali Cavour rispetto ai sempre crescenti bisogni di zone scarsamente irrigate od addirittura asciutte ha indotto l'Amministrazione Demaniale a costruire un nuovo canale, il canale Elena e le relative opere complementari, che, abbinate a quelle della regolazione del lago Maggiore, consentono la possibilità di derivare dal Ticino quell'ulteriore volume d'acqua per le accennate zone e particolarmente per l'agro novarese-lomellino.

La costruzione di tale canale con i relativi diramatori — iniziata nell'esercizio 1939-40 e sospesa per i noti eventi trascorsi — è pressochè compiuta ed ha comportato sinora una spesa di oltre lire 9 miliardi.

Nell'esercizio 1958-59 per la esecuzione delle opere complementari dell'anzidetto nuovo canale saranno spese lire 200 milioni circa contro lire 527.800.000 dell'esercizio 1957-1958: restano ancora da eseguire, nell'esercizio 1959-60 e seguenti, lavori per complessive lire 2 miliardi circa.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'onere relativo alla esecuzione di tali lavori grava su capitoli aggiunti istituiti a seguito di appositi provvedimenti legislativi.

I vantaggi economici conseguiti e conseguibili dal nuovo apporto di acque interessano:

1) il comprensorio novarese-lomellino, per un aumento di produzione valutabile in non meno di 500.000 quintali annui di risone, di 400.000 quintali di foraggio e 200 mila quintali di granoturco;

2) l'Agro vercellese, per un aumento di circa 200.000 quintali di risone, di 120.000 quintali di foraggio e di 30.000 quintali di granoturco.

Complessivamente si avrà il seguente incremento produttivo annuo:

risone	quintali	700.000
foraggio	»	520.000
granoturco	»	230.000

con conseguente accrescimento delle colture accessorie e dell'allevamento zootecnico.

b) *Canali dell'Antico Demanio*. L'intera rete di tali canali — in numero di 47 — si estende per complessivi chilometri 920,200 e dispone di metri cubi-secondo 159 circa di acqua pari a litri-secondo 159,058.

Essi sono dislocati in sedici provincie e le loro acque vengono utilizzate, in via principale, per l'irrigazione e per uso potabile, e, ove, possibile, per uso industriale.

Alla manutenzione ed al miglioramento degli stessi si provvede mediante lavori che vengono progettati ed eseguiti dagli Uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Per tali lavori saranno spesi nell'esercizio 1958-59 lire 115 milioni contro lire 125 milioni dell'esercizio 1957-58.

c) *I canali navigabili o navigli*, dislocati nelle provincie di Milano, Varese, Como e Pavia, sono amministrati dal Demanio a mezzo dell'Intendenza di finanza di Milano.

Per la loro manutenzione provvede il Ministero dei lavori pubblici, il quale espleta anche l'istruttoria, sotto il profilo tecnico-idraulico, delle domande di concessione ordinaria di acqua inviando poi al Ministero delle finanze gli atti relativi per la regolamentazione definitiva delle concessioni stesse.

Proventi dell'acqua dispensata dai canali demaniali

Le entrate accertate dalle dispense d'acqua di tutti i sopra indicati canali demaniali nell'esercizio 1958-59 restano pressochè eguali a quelle dell'esercizio precedente e cioè in complessive lire 682 milioni circa, di cui:

- 1) canali Cavour lire 420.000.000;
- 2) canali dell'antico demanio lire 210 milioni;
- 3) canali navigabili o navigli lire 52 milioni.

Ciò in quanto sono rimasti invariati sia la tariffa capitolato che i quantitativi di acqua derivata. Maggiori entrate potranno inoltre essere realizzate nell'esercizio 1959-1960 qualora la questione concernente il riparto delle acque del fiume Ticino sarà definita con l'assegnazione al nuovo canale Elena della portata richiesta dall'Amministrazione demaniale (metri cubi-secondo 50 anzichè metri cubi-secondo 31 attualmente disponibili).

Ad ogni modo è da tenere presente che i canali demaniali assolvono precipuamente una funzione di ordine economico-sociale quale è quella di incrementare e migliorare, mediante l'irrigazione, la produttività dei terreni da essi serviti. Pertanto, se a prima vista l'ammontare delle entrate afferenti ai canali stessi appare inadeguato rispetto all'ingente valore dell'intera rete, in realtà, invece, tale giudizio si appalesa fallace poichè alle entrate sopra indicate occorre aggiungere quelle — di più notevole entità — che l'Erario consegue sotto forma di maggiori imposte e tasse sia sull'aumento dei redditi realizzati con l'irrigazione, sia sull'incremento dei consumi e degli scambi che immanabilmente si accompagna allo sviluppo della agricoltura ed al più alto grado di produttività dei terreni irrigati.

G) *Consistenza dei beni patrimoniali dello Stato*. — Nel periodo bellico e post-bellico era stato completamente trascurato l'aggiornamento dei registri di consistenza dei beni patrimoniali dello Stato e degli schedari descrittivi. A tale importante servizio fu dato

impulso nel 1955, impartendo dettagliate disposizioni per la revisione *ab imis* di tutti i beni patrimoniali e per l'aggiornamento delle scritture: a) i registri di consistenza e gli schedari presso le Intendenze di finanza; b) la copia degli schedari presso il Ministero.

Il lavoro è in via di ultimazione, e l'attività svolta in merito dalla Direzione generale del Demanio nel corso dell'anno 1958 può così suddividersi:

1) *Aggiornamento degli schedari* con le notizie relative:

alle variazioni della consistenza e della utilizzazione dei beni patrimoniali comunicate dalle Intendenze di finanza;

alle variazioni rilevate dagli Uffici del Registro nelle scritture censuarie e nei registri di consistenza da essi tenuti, comunicate con gli appositi Mod. F-bis, T-bis e A;

alle variazioni concernenti l'utilizzazione dei beni, desunte dai fogli di segnalazione mod. 207 delle Ragionerie provinciali.

Sono state eseguite complessivamente circa 19.300 operazioni di aggiornamento, fra annotazioni, immissione di nuove schede, sostituzioni o annullamenti di altre.

Tenuto conto che il numero delle schede vigenti si aggira intorno a 21.000 si può affermare che la massima parte di dette schede è stata oggetto di annotazioni o di esame.

2) *Revisione degli schedari* relativi a 88 provincie in base agli elementi forniti dalle rispettive Intendenze a seguito dell'attività di appuramento ed aggiornamento della consistenza patrimoniale disposta con la circolare n. 92 del 1° settembre 1954.

Rimangono ormai da revisionare gli schedari delle provincie di Catanzaro, Genova, Napoli e Roma, per 1.300 partite, delle quali circa duecentocinquanta devono ancora essere appurate dalle predette Intendenze, nuovamente sollecitate a rimuovere gli ostacoli incontrati nell'adempimento della revisione straordinaria.

3) *Sistemazione delle miniere nella consistenza patrimoniale* a norma dell'articolo 826 del Codice civile. Le relative operazioni sono in corso presso le Intendenze di finanza e gli Uffici tecnici erariali sulla base dei decreti di concessione; si è avuto modo di precisare che vanno esclusi dall'appuramento i giacimenti ancora oggetto di ricerche e si è interessato il Ministero dell'industria e del commercio per ogni possibile cooperazione dei Distretti minerari.

4) *Nuovi schedari*. Sono copiati a tutt'oggi 27 vecchi schedari (Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Enna e Ferrara). I nuovi schedari sono mantenuti aggiornati con le variazioni e le annotazioni che contemporaneamente vengono eseguite anche sui corrispondenti schedari vecchi.

Il nuovo schedario consentirà anche la rapida rilevazione di dati statistici.

In base ai dati risultanti dalle singole schede di consistenza si è proceduto ad una rilevazione statistica dei beni immobili patrimoniali dello Stato con riferimento al 31 dicembre 1958, mettendo in evidenza per ogni Regione il valore dei fabbricati (con il numero dei vani relativi), il valore dei terreni (con l'estensione) e il valore totale, distintamente per:

beni in uso governativo; i dati sono suddivisi per i beni assegnati in uso ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della pubblica istruzione (ivi comprese le Università) e infine complessivamente agli altri Dicasteri;

case per i senza tetto; i dati sono suddivisi per gli edifici dati in gestione agli Istituti autonomi delle case popolari, per gli edifici gestiti direttamente dal Demanio e per gli edifici gestiti dai Comuni;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

beni destinati ad altri usi dai quali, in linea di massima, l'Amministrazione ritrae un affitto o un canone ricognitorio; vi sono compresi i beni disponibili in genere.

Non s'è invece tenuto conto ai fini della statistica in parola:

delle schede di color verde, concernenti diritti di uso su beni immobili di proprietà di comuni o provincie;

delle schede di color azzurro, concernenti i canali o i corsi d'acqua, in via di eliminazione, perchè di demanio pubblico;

delle schede color rosa, relative alle miniere ed alle stazioni termali, materia oggetto di nuovi appuramenti da parte delle Intendenze come accennato al n. 3);

delle schede color giallo, per i beni immobili assegnati in dotazione al Presidente della Repubblica; trattasi di circa 40 partite a suo tempo impiantate per la dotazione della Corona e non sottoposte a revisione, nè ad aggiornamento di sorta.

Riguardo ai beni trasferiti alle Regioni non si è ovviamente tenuto conto di quelli per i quali il passaggio formale ha già avuto luogo, nè di quelli patrimoniali disponibili esistenti in Sicilia all'entrata in vigore dello Statuto speciale e quindi da ritenere di pertinenza della Regione sebbene ancora amministrati dal Demanio.

Dal riepilogo dei dati in parola si desume che la consistenza patrimoniale degli immobili allibrati sugli schedari descrittivi esistenti presso tutte le Intendenze di finanza e presso la Direzione generale del Demanio ascende ad un valore globale aggirantesi sui 636 miliardi di lire, di cui 492

rappresentano beni in uso governativo e che non producono quindi alcun reddito monetario, 83 circa beni destinati ad altri usi, in genere affittati o concessi con canoni figurativi ed oltre 60 infine relativi alle case costruite dallo Stato per i senza tetto, le quali pure producono un'entrata al pubblico erario sia sotto forma di affitto, sia di quota interessi calcolati sull'importo di costruzione.

Detti valori sono stati accertati per le singole realtà dagli Uffici tecnici erariali con riferimento ai valori vigenti in comune commercio nell'anno 1955 e negli anni successivi per i beni di poi acquisiti al patrimonio dello Stato. Occorre tenere presente inoltre che allo schedario non pervengono sempre sollecitamente le notizie relative alle variazioni da introdursi, sicchè la situazione effettiva alla data del 31 dicembre 1958 può in realtà non coincidere con quella risultante dall'indagine statistica. Tuttavia sono da ritenere sufficientemente indicativi i dati offerti dai prospetti numerici dei terreni e fabbricati (beni distinti: per Regioni; secondo l'uso governativo; gli altri usi; le case per senza tetto; riepilogo generale), allegati alla relazione.

Alienazione ed acquisti

L'Amministrazione demaniale segue costantemente la direttiva di conservare allo Stato soltanto i beni che occorran o si presume possano occorrere per esigenze statali. Per tutti gli altri immobili si tende alla alienazione, salvo a graduare le vendite in relazione alla situazione di mercato.

Dai seguenti prospetti si rilevano:

A) le vendite effettuate negli anni:

	1955		1956		1957		1958	
	n.	ricavo	n.	ricavo	n.	ricavo	n.	ricavo
Fabbricati	28	403.641.227	16	298.781.866	23	320.245.338	35	477.750.216
Terreni	191		174		170		186	
Mobili		4.869.752		721.671		40.341.553		2.324.600

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) le permutate concluse negli anni:

	1955		1956		1957		1958	
	n.	valore	n.	valore	n.	valore	n.	valore
Beni ceduti	5	368.395.902	2	3.000.000	5	957.391.000	1	50.000
Beni ricevuti	5	318.455.637	2	3.000.000	5	807.371.000	1	122.000

C) le cessioni gratuite all'I.N.C.I.S. di immobili demaniali per costruzioni di alloggi:

	1955		1956		1957		1958	
	n.	valore	n.	valore	n.	valore	n.	valore
	10	79.415.000	10	341.217.000	7	98.368.000	14	369.105.000

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D) le cessioni di fondi rustici destinati alla formazione della piccola proprietà contadina a norma della legge 20 febbraio 1956, n. 144.

N. d'ordine	Località	Denominazione terreni	Estensione	Valore	Ente cessionario	Decreto Ministeriale di approvazione contratto
1	Cortona	« I Pratoni »	Ha. 26.10.70	L. 11.000.000	Cassa formazione piccola proprietà contadina.	136447 del 19 dicembre 1957
2	Pomposa	Ex campo di volo	Ha. 55.97.35	L. 22.751.000	Ente colonizzazione Delta Padano.	110699 del 7 marzo 1958
3	Ravenna	Cassa di colmata del fiume Lamone	Ha. 450.65.20	L. 160.000.000	Cassa formazione piccola proprietà contadina.	136170 del 30 dicembre 1957
4	Montemaggiore	Ex centro rifornimento quadrupedi (parte)	Ha. 1000.89.70	L. 550.000.000	id.	135166 del 24 ottobre 1957
5	Tortoreto	Ex aeroporto	Ha. 94.30.70	L. 71.500.000	id.	135480 del 7 marzo 1958
6	Castelviscardo	id.	Ha. 169.35.10	L. 17.400.000	id.	136317 del 30 dicembre 1957
7	Fermo	id.	Ha. 27.32.60	L. 32.710.000	id.	110753 del 31 marzo 1958
8	Pollenza	id.	Ha. 23.79.30	L. 15.000.000	.	112252 del 17 maggio 1958
9	S. Rocco al Porto	—	Ha. 77.14.90	L. 67.000.000	id.	113536 del 15 settembre 1958
10	Spilamberto	Impianto A.S.N.	Ha. 15.46.42	L. 26.000.000	.	111420 del 17 maggio 1958
11	Grumento Nova	Località Vallini	Ha. 15.99.31	L. 8.000.000	id.	111970 del 17 maggio 1958
12	Taranto	« Salina Grande »	Ha. 708.62.69	L. 300.000.000	id.	116292 del 15 gennaio 1959
13	Motta di Livenza	Ex aeroporto	Ha. 29.33.46	L. 18.600.000	id.	113705 del 15 settembre 1958
14	Ronco di Adige	—	Ha. 40.54.86	L. 27.930.000	id.	113390 del 15 settembre 1958
				L. 1.263.541.000		

H) *Immobili militari.* — La scienza e soprattutto l'aeroplano, senza tener conto dei missili, ha completamente rivoluzionato i concetti di qualunque futura guerra anche a carattere limitato.

Tenere nella città truppe e magazzini militari è contro ad ogni reale principio di sicurezza poichè dopo pochi minuti tutto potrebbe essere distrutto e si perderebbero truppe e materiali di difficile approvvigionamento. Inoltre la presenza di apprestamenti militari nelle città provoca gravi perdite nelle popolazioni civili che non sono più protette dal diritto delle genti della città aperta.

Si impone pertanto il decentramento dai centri urbani di tutto l'apparato militare.

In questo modo si ottiene anche di liberare enormi quantità di immobili e terreni, ora soggetti all'Amministrazione militare, sbloccando i centri urbani ora soffocati da servitù militari con l'apertura di nuove strade e la costruzione di fabbricati civili che ora sono costretti a cercare posto alle periferie sottraendo tanti terreni fertili all'agricoltura.

L'alienazione di detti immobili militari porterebbe un immenso guadagno di centinaia di miliardi all'Erario che può destinare una piccola parte di tali utili alla costruzione di caserme e depositi in località appartate, magari in caverne nelle vicinanze di linee ferroviarie con facilità di carico e scarico e con la possibilità di offrire le maggiori garanzie di sicurezza anche da pericoli aerei perchè si tratterebbe di costruzioni difficilmente individuabili e fortemente protette.

È noto che a seguito di accordi intervenuti fra i Ministeri del tesoro, delle finanze e della difesa, quest'ultimo ha dismesso e sta dismettendo per la vendita un cospicuo numero di detti beni con l'intesa che il ricavato andrà a coprire le spese necessarie per la ricostituzione del patrimonio immobiliare militare.

Intensa è l'attività che si svolge per la vendita di detti beni. Nei decorsi anni sono state perfezionate vendite per lire 403 milioni e 119.600, mentre nell'anno 1958 sono

state effettuate vendite di immobili, dei quali omettiamo di fare l'elenco, per l'importo complessivo di lire 235.592.500.

Numerose altre vendite sono in corso: per alcune di esse si attende il perfezionamento dei singoli provvedimenti legislativi promossi per l'autorizzazione a procedere col sistema della trattativa privata.

II. — AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

1. — Sostanzialmente il bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, predisposto per l'esercizio 1959-60, non presenta notevoli differenze rispetto a quello del 1958-59. Le entrate nonchè le spese registrano un normale aumento, rispettivamente, di 2.927 milioni e 1.269 milioni nei confronti di quelle del precedente esercizio. E poichè l'aumento delle entrate è quasi doppio di quello delle spese è previsto, di conseguenza, un ulteriore incremento dell'avanzo finanziario di 1.297 milioni.

2. — Per quanto attiene all'aumento delle spese in 1 miliardo e 629 milioni è da rilevare che tale aumento è veramente modesto se si tiene conto che sono in notevole e continuo aumento la produzione e la vendita dei generi di Monopolio con conseguente incremento nella spesa per maggiori forniture di macchinari modernissimi, impianti, articoli, servizi, eccetera. È da tenere anche presente in argomento lo aumentato costo dei materiali e dei servizi. Il contenimento dell'aumento delle spese è anche da porre in rapporto alla diminuzione apportata al capitolo delle paghe del personale salariato in dipendenza del continuo adeguamento delle unità in servizio alle effettive esigenze dei cicli produttivi. E qui torna opportuno rilevare che, a fronte di una robusta produzione di tabacchi lavorati (che costituisce l'attività principale), salita negli ultimi dieci anni da chilogrammi 39.094.550 a chilogrammi 53.296.617, si è avuta una forte diminuzione del personale passato da n. 29.545 del 1949-50 a n. 23.600 del 1957-58.

In particolare è da notare che lo stanziamento del capitolo « compra tabacchi greggi eccetera », di gran lunga il più importante tra tutti, è rimasto invariato quantunque siano aumentate le superfici autorizzate passate da Ha. 64.590 per la campagna 1958 ad Ha. 66.633 per la campagna 1959. La maggiore produzione sarà assorbita parte dai consumi interni e parte dall'esportazione. Tuttavia lo stanziamento stesso è insufficiente a far fronte al fabbisogno di acquisto tabacchi dell'annata e si dovrà quindi fare ricorso al trasporto dei fondi rimasti disponibili in conto residui su detto capitolo in misura ben maggiore di quanto non è già stato fatto lo scorso esercizio. Ciò non potrà più verificarsi negli esercizi avvenire e pertanto detto capitolo dovrà essere adeguatamente maggiorato a partire dal prossimo bilancio. Nel settore della coltivazione dei tabacchi, con l'entrata in vigore del M.E.C., si porranno gravi problemi di ridimensionamento delle colture: se nel complesso la coltivazione di tabacchi in Italia dovrebbe avere dal M.E.C. indubbiamente dei vantaggi, è, d'altra parte, certo che questi vantaggi andranno a determinate varietà, mentre altre varietà saranno profondamente colpite e forse dovranno scomparire.

4. — Nel settore delle Manifatture il programma di attuazione di nuovi impianti, fortemente avanzato, sarà portato a completamento definitivo non appena sarà possibile fruire di quota parte degli avanzi di gestione, come previsto dalla legge 6 marzo 1958, n. 183, quota parte che potrà essere acquisita dall'Amministrazione dei Monopoli solo a partire dal 1960-61. Questa attività è diretta a porre gli impianti su un piano di sempre maggiore meccanizzazione ed automazione tale da consentire, assieme ad una costante riduzione dei costi, la possibilità di fronteggiare con tutta tranquillità il fabbisogno all'interno e porci su un piano di concreta efficienza agli effetti della C.E.E.

Nel settore dei sali continuerà il completamento e l'ampliamento degli impianti per la produzione dei sali condizionati in pacchetti ai fini di adeguare la produzione alla costante richiesta di tali prodotti nonchè per

incrementare la produzione dei sali per l'industria e l'agricoltura la cui richiesta è in continuo aumento.

Nel settore amministrativo e commerciale è in corso di attuazione l'organizzazione dei servizi di vendita secondo il nuovo assetto dato dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e il relativo regolamento approvato con decreto del presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074. In questo settore è da dare attuazione a un piano che prevede per i Depositi e Magazzini una concreta sistemazione sia ai locali che alle attrezzature al fine di potervi collocare scorte di prodotti adeguati ai bisogni del crescente consumo e per la conservazione degli stessi allo stato ineccepibile. Tale piano sarà posto in atto non appena si potrà disporre dei fondi derivanti dagli avanzi di gestione, di cui sopra è cenno.

Nel settore meccanografico è in corso una iniziativa concernente la rilevazione meccanografica dei dati contabili e statistici inerenti alla coltivazione dei tabacchi nonchè la compilazione meccanografica degli elaborati inerenti alla coltivazione dei tabacchi ed alla spesa per l'acquisto di essi da parte della Amministrazione.

5. — Nel campo dell'attività legislativa sarà provveduto alla redazione del testo unico regolante tutta la materia in modo chiaro e semplice vuoi nell'interesse dell'Amministrazione che nei confronti dei terzi che con essa hanno rapporti.

La complessa attività delle Aziende dei Monopoli nei molteplici campi di propria competenza ha posto l'accento sulla opportunità di sviluppare con metodo e sistema i rapporti di ordine individuale, collettivo e sociale atti ad assicurare all'interno dell'Azienda la migliore atmosfera di fiducia e comprensione, nonchè di distensione e soddisfazione nel lavoro, ed all'esterno la più vasta adesione del pubblico costituito dai contribuenti, dai cittadini e dall'opinione pubblica.

A ciò è stato provveduto con l'istituzione di un Ufficio Relazioni Pubbliche che ha già intrapreso e sviluppato un programma di ampio respiro.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. — Il gettito fiscale del complesso delle Aziende previsto in L. 388.170.000.000 per l'esercizio in corso si presenta nelle previsioni per l'esercizio 1959-60 con un aumento di ben 17 miliardi e 910 milioni e cioè in L. 406.080.000.000. Analogo aumento è previsto per l'avanzo finanziario di gestione che passa dai 21.610.200.000 del 1958-59 ai 22 miliardi 907.600.000 del 1959-60 con una maggiorazione di 1.297.400.000.

Onorevoli Colleghi, la lettura dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 potrebbe suggerire più utili osservazioni e rilievi, ma il relatore ed i componenti la Commissione ragionevolmente confidano che vorrete dare la vostra approvazione a tale stato.

CONTI, *relatore*

ALLEGATI

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANDAMENTO DELLE ENTRATE DELL'AMMINI

Cap.	Denominazione	Esercizio 1938-39	Esercizio 1953-54	Esercizio 1954-55
1	Reddito terreni e fabbricati	10.900.000	927.000.000	1.000.000.000
4	Proventi delle Miniere dell'Elba, dello Stabilimento di Follonica ecc.	3.850.000	120.000.000	61.000.000
5	Diritti permessi ricerca mineraria; concessioni eser- cizio miniere	3.050.000	247.000.000	314.000.000
6	Proventi Canali Cavour	7.250.000	287.000.000	306.000.000
7	Proventi Canali Antico Demanio	3.850.000	170.000.000	180.000.000
8	Proventi Canali Navigabili	1.250.000	62.000.000	56.000.000
9	Proventi acque pubbliche e pertinenze	59.250.000	3.760.000.000	3.843.000.000
10	Somme versate per derivazioni	250.000	42.000.000	52.000.000
11	Proventi concessioni pesca	500.000	19.000.000	32.000.000
12	Proventi concessioni spiagge e pertinenze marittime e lacuali	5.650.000	340.000.000	322.000.000
13	Proventi concessioni Demanio pubblico militare. .	750.000	95.000.000	190.000.000
14	Proventi spese bonifica	450.000	23.000.000	21.000.000
	Totali . . .	97.000.000	6.092.000.000	6.377.000.000
	Vendita beni immobili fruttiferi	8.200.000	575.000.000	549.000.000
	TOTALI GENERALI . . .	105.200.000	6.667.000.000	6.926.000.000

ALLEGATO n. 1.

STRAZIONE DEL DEMANIO DELLO STATO

Esercizio 1955-56	Esercizio 1956-57	Esercizio 1957-58	Numeri indici base 1938-39				
			1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58
1.007.000.000	1.358.000.000	1.471.000.000	85.04	91.74	92.38	124.58	134.95
27.000.000	104.000.000	101.000.000	31.10	15.84	7.01	27.01	26.23
257.000.000	275.000.000	442.000.000	80.90	102.94	84.26	90.16	144.91
288.000.000	382.000.000	376.000.000	39.74	42.20	39.72	52.68	51.86
202.000.000	206.000.000	253.000.000	45.85	46.75	52.46	53.50	65.71
44.000.000	54.000.000	48.000.000	49.60	44.80	35.20	43.20	38.40
4.226.000.000	4.222.000.000	4.541.000.000	61.25	64.86	71.32	71.25	76.64
33.000.000	43.000.000	23.000.000	168 —	208 —	132 —	172 —	92 —
27.000.000	28.000.000	50.000.000	38 —	64 —	54 —	56 —	100 —
427.000.000	416.000.000	522.000.000	60 —	56.99	75.57	73.62	92.56
207.000.000	289.000.000	453.000.000	126 —	253.33	276 —	385.33	604 —
50.000.000	40.000.000	36.000.000	51 —	46.66	111.11	88.88	80 —
6.795.000.000	7.417.000.000	8.316.000.000	62.80	65.74	70.05	76.46	83.03
923.000.000	655.000.000	873.000.000					
7.718.000.000	8.072.000.000	9.189.000.000					

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO n. 2.

CONSISTENZA E VALORE DEI BENI PATRIMONIALI RIPORTATI NELLO SCHEDARIO DESCRITTIVO
AL 31 DICEMBRE 1958

Distintamente per fabbricati e terreni

REGIONI	Vani	Superficie (mq.)	Fabbricati	Terreni	Fabbricati e terreni
<i>Italia Settentrionale:</i>					
I Piemonte	43.464	6.333.450	47.467.119.400	2.231.563.300	49.698.672.700
II Val d'Aosta.	2.242	52.658	1.232.616.000	38.298.545	1.270.914.545
III Liguria	25.398	2.994.576	20.513.674.285	1.989.144.895	22.502.819.180
IV Lombardia	31.969	11.692.543	48.525.998.719	3.888.850.996	52.414.849.715
V Trentino Alto-Adige	11.870	8.937.189	14.309.913.000	912.909.500	15.222.822.500
VI Veneto	38.920	35.580.802	32.284.980.858	3.491.912.724	35.776.893.582
VII Friuli-Venezia-Giulia	23.529	6.073.527	13.098.720.835	562.213.740	13.660.934.575
VIII Territorio di Trieste	15.047	977.368	13.628.989.461	1.208.457.796	14.837.447.267
IX Emilia-Romagna.	41.716	26.565.336	34.573.318.355	5.061.515.285	39.634.833.640
Totale Italia Settentrionale	234.155	99.212.449	225.635.330.913	19.384.866.781	245.020.197.694
<i>Italia Centrale:</i>					
X Toscana	55.545	161.346.646	32.742.636.623	4.864.317.280	37.606.953.903
XI Marche	11.514	5.334.999	6.927.292.826	881.579.617	7.808.872.443
XII Umbria.	7.209	2.642.113	4.103.246.919	348.793.567	4.452.040.486
XIII Lazio	70.239	9.345.769	214.504.938.564	9.126.384.458	223.631.323.022
Totale Italia Centrale	144.507	176.669.527	258.278.114.932	15.221.074.922	273.499.189.854
<i>Italia Meridionale:</i>					
XIV Abruzzi e Molise	12.492	5.917.287	4.670.167.321	694.276.474	5.364.443.795
XV Campania.	45.887	57.841.110	37.832.548.574	2.706.150.541	40.538.699.115
XVI Puglia	21.557	31.007.179	18.821.686.586	2.885.029.160	21.706.715.746
XVII Basilicata	3.457	16.297.887	1.512.612.381	167.612.387	1.680.224.768
XVIII Calabria	22.703	10.632.609	15.445.339.551	321.664.818	15.767.004.369
Totale Italia Meridionale	106.096	121.696.072	78.282.354.413	6.774.733.380	85.057.087.793
<i>Italia insulare:</i>					
XIX Sicilia	30.508	8.703.870	21.100.329.294	1.304.879.567	22.405.208.861
XX Sardegna	20.114	69.437.222	9.701.362.102	293.226.935	9.994.589.037
Totale Italia Insulare	50.622	78.141.092	30.801.691.396	1.598.106.502	32.399.797.898
TOTALE GENERALE ITALIA	535.380	477.719.140	592.997.491.654	42.978.781.585	635.976.273.239

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO n. 3.

**FABBRICATI E TERRENI ISCRITTI NELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLO STATO SECONDO
LA LORO DESTINAZIONE AL 31 DICEMBRE 1958**

DESTINAZIONE	FABBRICATI		TERRENI		VALORE COMPLESSIVO
	vani	valore	superficie (mq.)	valore	
1 Agricoltura e Foreste	2.636	6.662.154.405	11.334.394	555.000.337	7.217.154.742
2 Difesa	163.116	227.923.805.898	95.228.172	14.066.577.161	241.990.283.059
3 Finanze	43.195	56.269.186.547	73.131	255.337.244	56.524.523.791
4 Grazia e Giustizia	37.923	27.595.034.807	71.917.523	262.178.000	27.857.212.807
5 Interno	25.698	41.255.669.657	27.736	399.444.500	41.655.114.157
6 Lavori Pubblici	8.282	12.953.421.819	5.452.348	1.117.933.126	14.071.354.945
7 Marina Mercantile	1.627	1.247.300.000	304.987	33.587.500	1.280.887.500
8 Pubblica Istruzione e Università	26.946	54.409.789.897	86.740.932	4.234.455.730	58.644.245.617
9 Altri Dicastri	13.001	43.069.981.448	981.381	49.737.000	43.119.718.448
Totale uso governativo	322.424	471.386.344.478	272.060.604	20.974.150.588	492.360.495.066
10 Altri usi	67.366	60.918.425.460	205.653.536	22.004.630.997	82.923.056.457
11 Case per i « Senza tetto » : gestite dall'Istituto Case Popolari	132.046	55.812.891.595			
gestite dal Demanio	4.519	1.176.345.967			
gestite dal Comune	9.025	3.703.484.154			
TOTALE GENERALE	535.380	592.997.491.654	477.719.140	42.978.781.585	635.976.273.239

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO n. 4.

RIEPILOGO

Beni patrimoniali riportati nello schedario descrittivo al 31 Dicembre 1958

DESCRIZIONE	VANI	SUPERFICIE (mq.)	VALORE	
			parziale	complessivo
I				
IN USO GOVERNATIVO:				
a) Fabbricati	322.424		471.386.344.478	432.360.495.066
b) Terreni		272.060.604	20.974.150.588	
II				
ALTRI USI:				
c) Fabbricati	67.366		60.918.425.460	82.923.056.457
d) Terreni		205.658.536	22.004.630.997	
III				
CASE PER I SENZA TETTO:				
e) Fabbricati gestiti da Istituti Case Popolari	132.046		55.812.891.595	
f) Fabbricati gestiti dal Demanio	4.519		1.176.345.967	
g) Fabbricati gestiti dai Comuni	9.025		3.703.484.154	60.692.721.716
TOTALE VANI E SUPERFICIE	535.380	477.719.140		
			VALORE COMPLESSIVO Lit.	635.976.273.239
			VALORE FABBRICATI Lit.	592.997.491.654
			VALORE TERRENI Lit.	42.978.781.585
			VALORE COMPLESSIVO FABBRICATI E TERRENI Lit.	635.976.273.239

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, numero 3474, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda monopolio banane è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.

I capitoli di spesa di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'esercizio finanziario 1959-60, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

TESTO DEL MINISTERO

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1959-60

MINISTERO DELLE FINANZE

SPESA

Numero dell'esercizio		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1958-59	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1959-60 (Col. 4±5)
1958-59	1959-60				
1	2	3	4	5	6
		<i>Omissis</i>			
»	202	Spese per la raccolta di elementi e di mezzi di prova per l'accertamento delle imposte dirette (c)	»	+ (c) 100.000.000	100.000.000
		<i>Omissis</i>			

TESTO DELLA COMMISSIONE

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1959-60

MINISTERO DELE FINANZE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1958-59	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1959-60 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1958-59	1959-60				
1	2	3	4	5	6
		<i>Omissis</i>			
»	202	Spese per indagini tributarie (c)	»	(c) <i>Identico</i>	<i>Identico</i>
		<i>Omissis</i>			